

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati» (1713), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3, 4, 5 e <i>passim</i>
FAVILLA (DC), <i>relatore alla Commissione</i> ...	2, 3, 4 e <i>passim</i>
FERRARA Vito (<i>Verdi-La Rete</i>)	6
GAROFALO (PDS)	4, 8
LONDEI (PDS)	9
PAINI (<i>Lega Nord</i>)	5
RAVASIO (DC)	7
SCHEDA (PSI)	6, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati» (1713), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Favilla di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame reca alcune modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati. Nella precedente legislatura il Governo ha emanato il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che, al fine di combattere il contrabbando, prevede la sospensione della commercializzazione delle marche delle sigarette oggetto del contrabbando. In particolare l'articolo 6 di tale provvedimento stabilisce che qualora nel corso dello stesso anno siano sequestrati quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato superiori a 500 chilogrammi o allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, il Ministro delle finanze disponga la sospensione della importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrate; inoltre, nei casi di recidiva, che la sospensione venga raddoppiata e che ciò comporti divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito delle sigarette.

Onorevoli colleghi, queste disposizioni, in effetti molto restrittive, sono state fortemente contestate dalle aziende produttrici estere in quanto da esse deriva in sostanza una ipotesi di responsabilità oggettiva, di cui le stesse aziende non ritenevano di essere imputabili. Infatti, il contrabbando si svolge in relazione a prodotti acquistati all'estero e introdotti in Italia senza pagamento dei tributi previsti per i tabacchi da parte dei rivenditori.

Tra l'altro la disciplina vigente si è rivelata anche inefficace. Infatti, nel momento in cui viene adottato il provvedimento di sospensione della vendita, gli unici soggetti che risultano penalizzati sono i rivenditori ufficiali, mentre il contrabbando continua a svolgersi e forse prospera maggiormente. Anche per questo motivo, dopo l'adozione di alcuni provvedimenti di sospensione della vendita che hanno suscitato

un certo clamore, il Ministro delle finanze ha ritenuto prudentemente di non avvalersi di questa facoltà che si era rivelata controproducente.

Per superare gli inconvenienti che ho segnalato, nella precedente legislatura il Governo aveva predisposto un apposito disegno di legge che sostanzialmente risulta trasfuso nell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, che - desidero sottolinearlo - è stato già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1713 prevede, al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, una corresponsabilizzazione ed una collaborazione da parte dei produttori esteri. A tal fine verranno stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di identificazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Molto probabilmente si tratterà di un contrassegno a barre che verrà posto sulla stecca delle sigarette (non si ritiene opportuno collocarlo sui cartoni in quanto questi ultimi sono facilmente sostituibili).

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, con questo sistema si potranno individuare i primi acquirenti dei prodotti introdotti di contrabbando. Qualora i produttori nazionali ed esteri non collaborino adeguatamente e violino le disposizioni previste dall'articolo 1, cioè non applichino gli appositi sistemi di identificazione, è prevista la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni che può essere aumentata fino al doppio, nel minimo e nel massimo, in caso di recidiva.

L'articolo 2 prevede la reclusione da uno a quattro anni per chiunque introduca, venda, acquisti o detenga nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi. L'articolo 3 prevede che nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 2 la competente autorità disponga la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi. Nell'articolo 4 si stabilisce l'espulsione - ed è un aspetto importante - dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

PRESIDENTE. Cosa vuol dire, espulsione per sempre?

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Espulsione dei cittadini stranieri.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'espulsione scatta nel caso di condanna o rinvio a giudizio. In un primo tempo si prevedeva l'espulsione *tout court*, poi, dal momento che si tratta di un'attività spesso svolta da cittadini extracomunitari, si è pensato che

fosse più opportuno prevedere il presupposto del rinvio a giudizio o della condanna.

PRESIDENTE. È previsto che l'espulso possa rientrare in Italia?

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Questo non è detto.

PRESIDENTE. Confesso la mia ignoranza, ma non avevo mai sentito parlare dell'istituto giuridico dell'espulsione.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Insieme all'espulsione scatta la revoca del permesso di soggiorno.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il cittadino straniero potrà rientrare in Italia previa una eventuale nuova procedura per la concessione del permesso di soggiorno. Siccome tale permesso è soggetto ad una valutazione discrezionale, probabilmente non verrà concesso nel caso in cui egli sia stato condannato.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Sono previste ulteriori sanzioni penali a carico degli esercizi commerciali o pubblici i cui titolari o coadiuvanti o dipendenti detengano o vendano tabacchi lavorati in violazione della norma. In tali casi può essere disposta la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Tale pena aumenta nel caso di violazioni ripetute e può essere disposta anche la chiusura definitiva dell'esercizio ove la contestazione avvenga per più di due volte.

L'ultima novità di questo provvedimento riguarda i soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Oltre alle sanzioni penali già previste, è irrogata una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire 100.000 senza alcuna possibilità di riduzione di tale somma.

Questo è il succo del provvedimento che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e che può diventare definitivamente legge se approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Signor Presidente, svolgerò un breve intervento che vale anche come dichiarazione di voto sul provvedimento.

Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato nel testo licenziato dalla Camera, senza alcuna modifica, e non perchè non siano ipotizzabili modifiche in astratto. Per esempio, dall'esposizione che ha testè svolto il senatore Favilla risulta chiara, a mio modo di vedere, la sproporzione fra le misure penali previste per il cittadino straniero sorpreso ad esercitare il contrabbando e quelle a carico del cittadino italiano: mentre per la rivendita è prevista la chiusura temporanea e solo in ultima analisi la chiusura definitiva, per il cittadino straniero si stabilisce la revoca del permesso di soggiorno.

Penso tuttavia che nella lotta al contrabbando non sia possibile pensare a misure definitive: del resto, l'esperienza dimostra che ciò è difficile e che si tratta piuttosto di sperimentare le misure più efficaci possibili. Quelle che vengono proposte nel provvedimento al nostro esame hanno un'efficacia maggiore di quelle di cui disponevamo prima. Il senatore Favilla ha citato quella che sembrava più drastica, cioè la sospensione della possibilità di vendere per le case che favorivano il contrabbando o che non lo contrastavano. Quella misura, in realtà, ha dimostrato di produrre l'effetto opposto: infatti, sospendendo la vendita ufficiale di determinate marche di sigarette si incrementava proprio il contrabbando degli stessi tabacchi.

Sono sicuro che dovremo tornarci sopra, in futuro, per aggiustare il tiro, ma sembra opportuno approvare il testo in questa versione, tenendo conto che le categorie più interessate attendono un atto di volontà da parte del Parlamento; gli stessi rivenditori comprendono quali sono i limiti della lotta al contrabbando in questo campo, ma l'atto di volontà è dovuto.

PRESIDENTE. Annuncio che è pervenuto il parere favorevole della 10^a Commissione permanente.

PAINI. Signor Presidente, desidero chiedere al relatore e al Sottosegretario alcuni chiarimenti in merito a questo disegno di legge, in particolare a proposito del «contrassegno» che dovrebbe essere apposto sulla «stecca». Immaginiamo che i produttori esteri vendano ad altri grossisti presso paesi dove la legge locale non impone di apporre alcun contrassegno e immaginiamo che il grossista estero venda, attraverso canali illeciti, queste sigarette a contrabbandieri italiani. Ebbene, queste sigarette arrivano senza contrassegno e sarà ben difficile risalire all'operatore che ha fatto pervenire le sigarette in territorio italiano.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Noi manteniamo un rapporto molto complesso con questi produttori stranieri: fabbrichiamo su loro licenza e distribuiamo il prodotto in Italia; esistono inoltre altri accordi di cooperazione internazionale. Si tratta di un rapporto talmente forte che noi riteniamo di essere nelle condizioni di imporre questa regola del «contrassegno» sui mercati internazionali, non con la forza della legge ma con l'autorevolezza che ci deriva dal fatto di essere un *partner* commerciale importante.

PAINI. Questo chiarimento è rilevante perchè, se l'industria manifatturiera non imponesse il «contrassegno», la legge verrebbe elusa.

Per il resto, ritengo che si tratti di un provvedimento che deve essere approvato e pertanto annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Tengo a precisare che si tratta di un contratto di cooperazione economica e non di fornitura.

PRESIDENTE. Il senatore Paini ha fatto un'osservazione molto importante alla quale il Governo ha dato una risposta che ci auspichiamo corrisponda alla realtà; altrimenti il meccanismo fallisce. In definitiva chiediamo ad altri Stati un adempimento: nell'ipotesi che lo Stato estero non adempia, questi prodotti non potrebbero essere commercializzati in Italia?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'accordo di cooperazione economica non è con lo Stato interessato, ma con le aziende multinazionali e quindi gli effetti sono di carattere commerciale. Per esempio, noi potremmo bloccare la distribuzione dei loro prodotti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intervengo brevemente per rivolgere una domanda al relatore. Nell'ipotesi che le stecche di sigarette non abbiano il contrassegno, qual è la conseguenza? La merce non può essere commercializzata in Italia oppure è soltanto prevista una sanzione?

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. L'attuale normativa prevede che il prodotto possa essere importato in Italia soltanto mediante i canali ufficiali.

PRESIDENTE. Ciò è ovvio.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Pertanto, se un'azienda non rispetta questa intesa ed introduce i propri prodotti in modo diverso, questi ultimi vengono automaticamente considerati di contrabbando e lo Stato italiano ne impedirà la vendita, in quanto si tratta di prodotti non autorizzati. Quindi, possono anche essere previste alcune sanzioni.

Ad integrazione di quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario devo sottolineare - e rispondo anche all'obiezione del senatore Paini - che la normativa è stata varata dopo aver raggiunto apposite intese con le case produttrici straniere. Pertanto, vi sono tutte le premesse perchè il provvedimento in esame trovi ampia applicazione.

SCHEDEA. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare.

FERRARA Vito. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo esprimere alcune perplessità sul nuovo meccanismo sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame rispetto a quello della precedente normativa, anche se convengo sul fatto che esso era di difficile attuazione. A mio avviso, la sanzione amministrativa prevista dal disegno di legge del pagamento della somma da 100 milioni a 300 milioni di lire è difficilmente applicabile, soprattutto ai produttori esteri. Onorevoli colleghi, ho una discreta esperienza in materia di sanzioni amministrative e posso dirvi che sono difficilmente applicabili a soggetti esteri, a meno che non risiedano ed operino in Italia. È questa la mia perplessità in relazione al nuovo meccanismo sanzionatorio. A

mio avviso, invece, andava resa concretamente applicabile la sanzione prevista nella normativa attualmente vigente (la disdetta di ogni collaborazione) che, con gli adeguati aggiustamenti, può rappresentare un efficace deterrente per la lotta al contrabbando.

RAVASIO. Signor Presidente, nel dichiarare che condivido le osservazioni e le argomentazioni svolte dal senatore Garofalo, esprimo il mio parere favorevole sul provvedimento in esame, anche se permangono alcuni aspetti problematici che dovrebbero essere riconsiderati nella prossima legislatura. Il Parlamento si è ripetutamente interessato del fenomeno del contrabbando che è particolarmente grave e già in occasione della precedente legislatura sono state assunte alcune misure che hanno contribuito efficacemente a contrastarlo, come la possibilità di sequestrare i natanti e gli automezzi.

Da un'analisi della FIT, recentemente pubblicata, risulta che nel 1993 il giro d'affari ammonta a circa 2.460 miliardi, con profitti per gli operatori del contrabbando per circa 861 miliardi; il quantitativo di vendite illegali interessate è di 12 milioni di chilogrammi e ne conseguirebbe un'evasione di imposte varie per 1.721 miliardi (di cui 1.328 miliardi per l'imposta di consumo e 393 miliardi per l'IVA); il mancato ricavo da parte dei Monopoli sarebbe di 493 miliardi e da parte dei rivenditori al dettaglio di circa 246 miliardi. Onorevoli colleghi, si tratta di cifre imponenti alle quali dobbiamo prestare particolare attenzione. Comunque, dobbiamo dare atto alla Guardia di finanza di aver svolto, soprattutto negli ultimi tempi, una efficace azione di prevenzione. Infatti, nel corso del 1992 la Guardia di finanza ha accertato 42.000 violazioni, ha sequestrato 842 tonnellate di tabacchi, ha denunciato 37.000 persone (arrestandone 126), ha sequestrato 1.704 automezzi e 177 natanti. Tuttavia, nonostante l'opera efficace della Guardia di finanza, il fenomeno del contrabbando, soprattutto nel Mezzogiorno, non è stato affrontato con quell'intensità che richiederebbe la situazione. Come è a tutti noto, nella zona di Napoli il contrabbando viene effettuato addirittura di fronte ai rivenditori ufficiali di tabacchi. Certamente non bisogna rincorrere l'ultimo anello della catena, è necessario risalire a monte; tuttavia ritengo che sia indispensabile aggredire più efficacemente per il futuro il fenomeno del contrabbando che si è sviluppato in maniera abnorme soprattutto nel corso degli ultimi anni. Come ho già detto, il giro di affari per il 1993 sarebbe di circa 2.460 miliardi.

Per farla breve, ritengo che il provvedimento debba essere comunque approvato perchè, sia pure soltanto dal punto di vista psicologico, ci permette di aggredire ulteriormente il fenomeno. Il prossimo Parlamento però dovrà concertare iniziative diverse perchè le cifre in questione sono troppo elevate. Noi rincorriamo categorie di contribuenti con provvedimenti odiosi, ma lasciamo sfuggire questa massa di denaro, che fra l'altro rappresenta il presupposto di altre attività criminali. Questo è solo il primo livello; ce ne sono altri, come quello del traffico di droga.

In conclusione, annuncio il voto favorevole per l'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Il fatto di apporre sulla «stecca» il contrassegno sarebbe significativo se si commercializzassero cartoni legali. Ma dal momento che le sigarette che si commercializzano non sono legali, ovviamente non avranno l'indicazione di cui parliamo: essendo di contrabbando, per definizione entrano in Italia clandestinamente.

Pertanto, fermo rimanendo che ciò che dicono i colleghi è sacrosanto (questa normativa è meglio che nulla), bisognerebbe introdurre altro tipo di norme; ad esempio norme che consentano di effettuare indagini che permettano di stabilire se le sigarette commercializzate siano effettivamente riconducibili alle loro case produttrici. Nel caso in cui le sigarette appartengano effettivamente a quelle case produttrici, a queste dovrebbero essere irrogate severe sanzioni. In sostanza si tratta di stabilire se le sigarette della «Philip Morris» - per fare un esempio dei più frequenti e clamorosi - sono state fabbricate proprio dalla «Philip Morris» in modo clandestino, cioè senza il «contrassegno» di riconoscimento, oppure se il marchio è stato contraffatto. Questo è il punto decisivo: il contrabbando infatti si regge sull'abitudine della gente di non acquistare sigarette sconosciute e di preferire prodotti di marca. Se acquisto da un «vù cumprà» una maglietta con il marchio «Lacoste», a parte il fatto che egli non abbia pagato imposte (è comunque augurabile che le paghi), non mi interessa che la maglietta sia effettivamente una «Lacoste». Il fumatore, invece, quando acquista sigarette «Philip Morris» vuole proprio quelle sigarette, diversamente non acquisterebbe, non è interessato ad altro, è affezionato a quel prodotto specifico.

Insomma, la normativa è carente sotto questo aspetto fondamentale. Si tratta di sapere se la sigaretta viene o no da quella casa produttrice. Il giorno in cui potessimo stabilire se il prodotto deriva da quella casa produttrice o no avremmo risolto il problema.

GAROFALO. Perciò viene apposto il contrassegno.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senso dello sforzo per giungere ad una cooperazione economica con le multinazionali è il seguente. Se le multinazionali, sia pure per canali trasversali, hanno venduto ai contrabbandieri, è giusto che siano penalizzate con le sanzioni previste. Se al contrario i prodotti sono contraffatti, allora la cooperazione fra lo Stato italiano e la multinazionale serve a tutelare un doppio interesse proprio della multinazionale, un interesse commerciale e un interesse di immagine.

In realtà si tratta di un fenomeno nuovo. Fino a qualche tempo fa il prodotto di contrabbando, nel settore dei tabacchi, era un prodotto di qualità venduto sui mercati internazionali la cui commercializzazione in frode era fondata sulla differenza di prezzo determinata dal fatto che in Italia questi prodotti sono gravati da un'imposta molto elevata. Adesso, invece, si verifica qualche caso di prodotti falsificati, provenienti in particolare da alcuni paesi dell'Est europeo. Ebbene, premesso che è abbastanza complicato realizzare il prodotto, perchè il gusto è dato dalla miscelazione di determinati tabacchi che non si trovano facilmente sui mercati internazionali - sono prevalentemente tabacchi americani -, vi sarà il caso di una sigaretta che sarà contenuta in una scatola uguale a

quella delle «Marlboro» e che però avrà un altro gusto. Il contrassegno in realtà serve soltanto nell'ipotesi, che si verifica nel 90 per cento dei casi, di un prodotto autentico, per identificare il grossista internazionale attraverso il quale quel prodotto è arrivato. In tali casi sarà compito della multinazionale di organizzarsi in maniera tale da sanzionare coloro i quali abbiano avviato verso il mercato del contrabbando italiano, piuttosto che ad esempio verso il mercato cileno, quella partita di sigarette.

È uno strumento che giudichiamo abbastanza efficace e che ci auguriamo possa funzionare proprio in considerazione del fatto che esso induce le multinazionali a collaborare. È vero peraltro che l'efficacia dello strumento è opinabile e va sperimentata. Ci auguriamo che tale sperimentazione dia i suoi frutti. Vi sono inoltre nuovi obblighi di carattere sanitario, come ad esempio la scritta: «Il fumo fa male alla salute», eccetera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mantengo le mie riserve e perplessità, anche se apprezzo il fatto che - come ha sottolineato il relatore - si tratta di una normativa sperimentale. Vedremo poi se le sigarette di contrabbando saranno dotate o meno del contrassegno.

SCHEDA. Signor Presidente, ho molto apprezzato le sue interessanti puntualizzazioni, la relazione del senatore Favilla, l'intervento del senatore Garofalo e di tutti gli altri senatori che hanno partecipato al dibattito. Devo dire però che, dopo aver ascoltato i dati forniti dal senatore Ravasio, sono ancora più convinto della bontà del provvedimento in esame, anche se ritengo che occorrerà migliorare la normativa per la repressione del contrabbando nel corso della prossima legislatura. Il provvedimento è certamente necessario ed urgente, anche alla luce delle considerazioni che sono state svolte nella nostra Commissione.

Ho comunque delle riserve che derivano, signor Presidente, anche da una sua arguta osservazione. In questo caso si è operato un livellamento del contenuto del prodotto, e certamente ne conseguirà un peggioramento in relazione al livello qualitativo e quindi il contrabbando verrà favorito anche perchè il fumatore avrà la possibilità di riconoscere il prodotto. Queste mie perplessità e dubbi tuttavia non mi portano ad esprimere un voto contrario ma a sottolineare l'esigenza di migliorare la normativa proposta con questo disegno di legge che non rappresenta la soluzione migliore per combattere il fenomeno del contrabbando.

LONDEI. Anch'io ero a conoscenza dei dati molto preoccupanti che ci ha illustrati il senatore Ravasio. Per questo motivo considero le osservazioni del Presidente e degli altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito giuste e valide.

A mio avviso, oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che migliora la precedente normativa volta a contrastare il fenomeno del contrabbando, anche se c'è ancora molto da fare in questa materia.

Per questo tale motivo, ritengo che il Governo ed il Parlamento dovranno occuparsi nuovamente di questo problema nella prossima legislatura. Preannuncio, comunque, il mio voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere le mie perplessità e le mie riserve sui dati - di cui non ho comunque conoscenza - riferiti dal senatore Ravasio. In base alla mia esperienza, posso dire che la cifra del giro d'affari menzionata dal senatore Ravasio appare gonfiata e non attendibile. Se quella cifra fosse reale, ci troveremmo di fronte ad una situazione paradossale: il mercato non ufficiale supererebbe per volume di affari quello legale. Comunque, a prescindere da questa riserva, il fenomeno del contrabbando è certamente grave e cospicuo.

Colgo questa occasione per dire che anche il Governo nutre alcune perplessità in relazione all'efficacia delle norme previste dal provvedimento, tanto che aveva intenzione di presentare alcune proposte emendative in tal senso migliorative. Tuttavia, poichè si ritiene prevalente e preminente la necessità di disporre immediatamente di una normativa efficace, considerando che la presentazione di eventuali emendamenti comporterebbe quasi certamente la mancata approvazione del provvedimento nel corso della presente legislatura, comunico che il Governo ha deciso di non presentare alcuna proposta emendativa. Pertanto, si accettano per il momento le norme contenute nel disegno di legge, che dovranno essere tuttavia riviste e migliorate - come si evince anche dalle perplessità e dalle riserve espresse dagli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito - nel corso della prossima legislatura.

In conclusione, signor Presidente, ho voluto che risultasse dai resoconti di questa Commissione che il Governo ha deciso di non presentare e non formalizzare proposte emendative in considerazione della necessità di disporre immediatamente di un provvedimento efficace che ci consenta di compiere subito dei passi in avanti nella repressione del contrabbando.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in considerazione della discussione che si è svolta, presento il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1713,

impegna il Governo a definire, per il futuro, misure più drastiche per contrastare il fenomeno del contrabbando mediante l'introduzione di norme volte al controllo della destinazione finale del prodotto, l'attivazione della mutua assistenza amministrativa tra Stati membri dell'Unione Europea, la predisposizione di accordi *ad hoc* tra le imprese produttrici e trasformatrici e la pretesa di idonee garanzie a copertura del danno fiscale, nonchè l'applicazione, con tutte le opportune

garanzie per l'Erario, della facoltà di vendita dei prodotti confiscati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1978, n. 915».

(0/1713/1/6)

FAVILLA

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Favilla.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i produttori interessati, sono stabiliti appositi sistemi di identificazione dei prodotti i cui confezionamenti non siano già dotati di specifici elementi di individuazione dei mercati finali, affinché i produttori medesimi possano individuare il primo acquirente dei prodotti introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dai seguenti:

«2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) lo stoccaggio dei prodotti di contrabbando è effettuato in un unico luogo idoneo individuato con il decreto di cui al comma 1;

b) i prodotti sono contabilizzati, entro quindici giorni dal sequestro, per marca e tipo del prodotto sequestrato, codice di identificazione, come stabilito con il decreto di cui al comma 1, nonché quantità e luogo del sequestro ed altre rilevanti informazioni relative al sequestro;

c) le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;

d) i produttori nazionali ed esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera c), concordano con gli uffici competenti l'ispezione della merce sequestrata per classificare ulteriormente i propri prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi e agli impianti di produzione, onde stabilirne la provenienza geografica, nonché in base a tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione dei prodotti;

e) le informazioni di cui alla lettera d) sono comunicate dai produttori agli uffici competenti entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata;

f) il Ministro delle finanze, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, coordina le attività di cui al presente comma e predisponde, di intesa con i produttori, un rapporto in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

2-bis. In base ai rapporti di cui al comma 2, lettera f), il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri studiano, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

2-ter. Qualora i produttori nazionali ed esteri di cui al comma 1 non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 1 ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, il Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla notizia di comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

2-quater. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La sanzione amministrativa può essere aumentata fino al doppio nel minimo e nel massimo nei confronti dei produttori che, avendo commesso una delle violazioni di cui al comma 2-ter, nei dodici mesi successivi commettono nuovamente una delle violazioni di cui al medesimo comma 2-ter».

È approvato.

Art. 2.

1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 2 la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.

È approvato.

Art. 4.

1. Sono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previa revoca di eventuali permessi di soggiorno, con la procedura di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 divenga definitivo.

È approvato.

Art. 5.

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, con decreto del Ministro delle finanze, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

È approvato.

Art. 6.

1. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire 100.000. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981. L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 è individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'ispettorato compartimentale di cui al comma 2 dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.